

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI

PROFESSIONALI DI SECONDO LIVELLO PER SCREENING ONCOLOGICO DA RENDERSI PRESSO

LA S.C. GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO DI

ORISTANO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL

n. 8 di Cagliari, con sede legale in Cagliari - cap 09126 - , Viale Lungo

Mare Poetto n. 12, Codice Fiscale e P.IVA 03990560926, nella persona del

Direttore Generale, Dott. Marcello Tidore, in qualità di Legale Rap-

presentante,

E

L'Azienda Socio Sanitaria n. 5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di

Oristano, con sede in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA

01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,

in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- la ASL n. 5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione

dell'ASL n. 8 di Cagliari per l'esecuzione di prestazioni professionali di

secondo livello per screening del tumore della cervice uterina da rendersi

presso la S.C. Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero San Mar-

tino di Oristano;

- che l'ASL n. 8 di Cagliari, tramite le Strutture Aziendali, si è resa di-

sponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri

Dirigenti Medici - i cui nominativi verranno comunicati alla ASL n. 5 di

Oristano con atto separato - specializzati in ostetricia e ginecologia con specifica esperienza nel campo delle colposcopie ed operanti presso il Centro Donna.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 - OGGETTO

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali richieste dalla ASL n.5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari, prestazioni mirate allo screening oncologico rivolto alle donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni ricadenti nell'ambito di competenza di questa Asl n. 5 di Oristano.

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai rispettivi Direttori delle Strutture coinvolte della ASL n. 8 di Cagliari, previa acquisizione della loro disponibilità con indicazione della Struttura presso la quale dovranno prestare la propria attività.

Art.3 - MODALITA' PRESTAZIONI

La presente convenzione prevede l'esecuzione da parte dei Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari di 150 ore di attività con i seguenti obiettivi:

- esecuzione prime colposcopie e colposcopie di follow up;
- affiancamento e formazione di personale operante presso la S.C. Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti

Medici, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL

2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e

nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per

l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la

propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la

normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di

riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della setti-

mana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della Legge 30 ottobre

2014 n.161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese

che intercorreranno tra le Strutture richiedenti ovvero la S.C. Ginecologia

ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, previa au-

torizzazione della Direzione Generale della ASL n.5 di Oristano ed i Diret-

tori delle Strutture coinvolte della ASL n. 8 di Cagliari.

Art.4 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Ori-

stano si impegna a corrispondere alla ASL n. 8 di Cagliari per ciascun Di-

rigente Medico interessato il compenso orario lordo, onnicomprensivo, di €

60,00 oltre oneri di legge.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere

vantato e preteso nei confronti della ASL per le prestazioni oggetto della

presente convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla

ASL n. 8 di Cagliari per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno

garantito le attività richieste.

La ASL n. 8 di Cagliari procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute dalla ASL n. 5 di Oristano.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti della ASL n. 8 di Cagliari mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese) debitamente validata dal Direttore della S.C. Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Tale rendiconto sarà inoltrato dagli specialisti della ASL n. 8 di Cagliari alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione della ASL n. 8 di Cagliari entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

La S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione della ASL n. 8 di Cagliari provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione della rendicontazione secondo normativa vigente.

I pagamenti verranno effettuati dalla ASL n.5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dalla ASL n. 8 di Cagliari. La ASL n.5 di Oristano s'impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Art.5 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi,

nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico della ASL n.5

di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi

alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

Art. 6 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data del 01/01/2023 e fino

alla data del 31/12/2023.

Il tacito rinnovo non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente

Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettro-

nica certificata.

In caso di recesso, la ASL n. 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il

corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di effi-

cacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni

ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Re-

golamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali

per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività

di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle

stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in pos-

sesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività,

sia in relazione alla loro presenza nei locali della ASL n.5 di Oristano,

dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divul-

garli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espleta-

mento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

**Art.8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRU-
ZIONE**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Oristano. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.10 - Spese di Bollo

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n. 7 pagine e da n.11 articoli, è sotto-

scritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012..

Letto, approvato e sottoscritto in data

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

della ASL n. 8 di Cagliari

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Marcello Tidore